



Brussels, 21.11.2017  
COM(2017) 672 final

2017/0306 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, è inteso a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante a tale riguardo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2018, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale nel Mar Nero.

Per lo spratto, la proposta si basa sul parere scientifico per un contingente autonomo, al fine di mantenere l'attuale livello della mortalità per pesca.

Per il rombo chiodato, la proposta si basa sul TAC e sui contingenti stabiliti dalla raccomandazione della CGPM (CGPM/41/2017/4) relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero).

- **Contesto generale**

- La comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final) delinea il contesto della proposta.
- Le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

Gli stock del Mar Nero sfruttati dalla Bulgaria e dalla Romania sono condivisi con paesi terzi come la Turchia, l'Ucraina, la Georgia e la Federazione russa. Tuttavia, fino al 2016 non esistevano totali ammissibili di catture (TAC) stabiliti a livello regionale tra paesi UE e paesi non-UE. Ogni anno, a partire dal 2008, l'Unione europea ha provveduto alla fissazione di contingenti autonomi per gli stock di rombo chiodato e di spratto per contribuire all'applicazione delle norme della PCP.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2018 è stato formulato dallo CSTEP nella sessione di settembre 2017.

La pesca dello **spratto** riveste notevole importanza socioeconomica per i paesi che si affacciano sul Mar Nero. Secondo la valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativa al Mar Nero per il periodo 2015-2016, le catture di spratto effettuate nel Mar Nero da paesi dell'UE rappresentavano il 4% nel 2014, il 14% nel 2013 e il 9% nel 2012 degli sbarchi ufficialmente registrati. Dal verbale della sessione del 2017 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) risulta che lo stock di spratto nel Mar Nero è sfruttato in modo sostenibile. Tuttavia, per garantire la sostenibilità

dello stock di spratto nel Mar Nero è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca, vale a dire 11 475 tonnellate.

La pesca del **rombo chiodato** riveste notevole importanza socioeconomica per i paesi che si affacciano sul Mar Nero. Nella 41a sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato una raccomandazione relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). La raccomandazione CGPM/41/2017/4 fissa un totale ammissibile di catture per il rombo chiodato (644 tonnellate) per i prossimi due anni (2018 e 2019), stabilendo una ripartizione temporanea dei contingenti tra le parti contraenti. Il TAC e i contingenti potranno essere riesaminati dalla CGPM qualora il parere formulato nel 2018 dal gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero non confermasse un andamento favorevole della mortalità per pesca verso la ricostituzione dello stock di rombo chiodato del Mar Nero. Il contingente assegnato all'UE nel 2018 ammonta a 114 tonnellate. Il TAC e i contingenti per il rombo chiodato, la gestione dello sforzo di pesca e la limitazione dei giorni di pesca a 180 all'anno, nonché il fermo attualmente applicabile avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno, dovrebbero essere recepiti nel presente regolamento.

In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio<sup>1</sup>, si propone che gli articoli 3 e 4 non si applichino agli stock oggetto del presente regolamento. Tuttavia, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli stock soggetti all'obbligo di sbarco si applica la flessibilità interannuale prevista in tale articolo.

#### • **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero<sup>2</sup>.

Oltre alle possibilità di pesca annuali, è opportuno citare le seguenti misure contemplate dalla presente proposta per quanto attiene alle attività di pesca nel Mar Nero. La Commissione sta lavorando a una proposta intesa ad attuare le raccomandazioni della CGPM; alcune di esse, tuttavia, sono intrinsecamente connesse alle possibilità di pesca annuali e devono pertanto essere tenute in considerazione nella presente proposta:

- le taglie minime di conservazione e le dimensioni minime di maglia per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero sono stabilite dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto<sup>3</sup>;
- la raccomandazione CGPM/37/2013/2 relativa alla definizione di un insieme di norme minime per la pesca del rombo chiodato con reti da posta ancorate e per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, adottata in occasione della 37a sessione

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

<sup>2</sup> GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26.

<sup>3</sup> GU L 78 del 20.3.2013, pag. 1.

della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) che si è tenuta a Spalato nel maggio 2013;

- la raccomandazione CGPM/39/2015/3 relativa alla definizione di un insieme di misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero, adottata in occasione della 39a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Milano nel maggio 2015;
- la dichiarazione di Bucarest<sup>4</sup>, approvata nell'ambito di una riunione ad alto livello organizzata nell'ottobre 2016 dalla CGPM sulla governance della pesca nel Mar nero. La conferenza ha adottato tale dichiarazione, che sottolinea la necessità di approcci comuni e collaborativi tra gli Stati rivieraschi ai fini di una maggiore sostenibilità della pesca nel Mar Nero;
- La strategia pluriennale 2017-2020 della CGPM per la sostenibilità della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero<sup>5</sup>, che ha adottato, in particolare, una serie di azioni intese a rafforzare la governance della pesca nel Mar Nero a livello multilaterale;
- Gli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nel dicembre 2016 nel quadro del regolamento relativo alle possibilità di pesca per il 2017 al fine di migliorare il controllo, contrastare la pesca INN e attuare una serie di misure per il rombo chiodato e lo spinarolo vengono attuati in modo efficace. Sia la Bulgaria che la Romania hanno adottato una serie di misure volte segnatamente a limitare le autorizzazioni di pesca ai livelli del 2016, a registrare tutte le catture, comprese quelle di peso inferiore a 50 kg, a intensificare le ispezioni sui mercati e in mare nonché le ispezioni congiunte nell'ambito dell'EFCA.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Assunzione e uso di perizie**

### Principali organizzazioni/esperti consultati

L'organizzazione scientifica consultata è il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione. I pareri più recenti e accurati al momento della discussione della proposta al Consiglio comprenderanno tutti gli stock del Mar Nero per i quali sono proposti contingenti.

---

<sup>4</sup> Si veda <http://www.fao.org/gfcm/meetings/blackseaconference2016/en/>

<sup>5</sup> Si veda <http://www.fao.org/gfcm/reports/statutory-meetings/detail/en/c/454522/>

Il fine ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, che all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione.

- **Consultazione dei portatori di interessi**

La consultazione delle parti interessate è avvenuta attraverso la comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2018. La base scientifica della proposta sarà fornita dallo CSTEP. Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili sul sito web della DG MARE.

- **Valutazione d'impatto**

A livello dell'Unione europea, il rischio di un impatto negativo sulla ricostituzione della popolazione dello stock è limitato da misure di controllo addizionali introdotte e attuate dalla Romania e dalla Bulgaria conformemente agli obblighi da esse contratti nel quadro dell'adozione del regolamento che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nel Mar Nero.

A livello multilaterale, il rischio di un impatto negativo sulla ricostituzione della popolazione dello stock è limitato da una serie di nuove misure: 1) l'adozione, in occasione della 41a sessione annuale della CGPM, del piano d'azione regionale della CGPM di lotta contro la pesca INN, 2) l'attuazione a livello multilaterale del progetto "BlackSea4Fish" della CGPM che comporta una cooperazione regionale in materia di dati scientifici, 3) l'adozione, in occasione della 41a sessione annuale della CGPM, di un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GSA 29). Tale piano prevede un approccio in due fasi: a) limite di cattura per un periodo di 2 anni (2018-2019) e un progetto pilota di ispezione in mare; b) TAC abbinato a un criterio di ripartizione con un programma d'ispezione permanente entro il 2020. La clausola di revisione inclusa nel piano consentirà di riesaminare il TAC e i contingenti il prossimo anno, qualora il parere scientifico non confermasse un andamento favorevole della mortalità per pesca. Il piano contribuirà a contrastare efficacemente la pesca INN e a garantire la corretta gestione dello stock di rombo chiodato da parte di tutti i paesi rivieraschi.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

A medio termine l'approccio proposto dovrebbe pertanto consentire di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale grazie all'adeguamento dello sforzo di pesca e delle possibilità di pesca. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi della misura proposta**

La proposta fissa i limiti di cattura applicabili alle attività di pesca dell'Unione nel Mar Nero al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto ripartisce possibilità di pesca tra gli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca ad essi assegnate tra le navi battenti la loro bandiera. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative ai modelli socioeconomici che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca ad essi assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Nella 41a riunione annuale del 2017 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/40/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). Tale raccomandazione fissa un totale ammissibile di catture per il rombo chiodato per un periodo di due anni (2018-2019) stabilendo una ripartizione temporanea dei contingenti. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
- (6) Conformemente al parere scientifico formulato dallo CSTEP, è necessario mantenere il livello attuale della mortalità per pesca al fine di garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero.
- (7) Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per la pesca del rombo chiodato, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (8) L'uso delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>2</sup>, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.
- (8) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio<sup>3</sup>, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (9) È opportuno adottare ulteriori misure correttive per lo stock di rombo chiodato. Il fatto di mantenere il fermo di pesca attualmente applicabile, avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno, consentirà di continuare a garantire la protezione dello stock durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato. Il fatto di gestire lo sforzo di pesca e limitare i giorni di pesca a 180 all'anno avrebbe un impatto positivo sulla conservazione dello stock di rombo chiodato.
- (10) Al fine di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento siano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (11) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **Oggetto, ambito di applicazione e definizioni**

#### Articolo 1

##### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per i seguenti stock:

- a) spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero;
- b) rombo chiodato (*Psetta maxima*) nel Mar Nero.

#### Articolo 2

##### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria o della Romania e operanti nel Mar Nero.

#### Articolo 3

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "CGPM": Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
- b) "Mar Nero": la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>;
- c) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- d) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- e) "stock": una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
- f) "contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un totale ammissibile di catture (TAC) concordato;

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

- g) "contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica.

## **CAPO II**

### **Possibilità di pesca**

#### Articolo 4

#### **Ripartizione delle possibilità di pesca**

1. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.
2. Il TAC per il rombo chiodato, applicabile nelle acque dell'Unione e ai pescherecci dell'Unione, nonché la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

#### Articolo 5

#### **Disposizioni speciali in materia di ripartizione**

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

#### Articolo 6

#### **Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato**

I pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, quale che sia la loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.

## **CAPO III**

### **Disposizioni finali**

#### Articolo 7

##### **Trasmissione dei dati**

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 8

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Done at Brussels,

Per il Consiglio  
Il presidente